



COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno

In data 06/08/ 2015, presso la Sede Municipale del Comune di San Pietro al Tanagro ha avuto luogo l'incontro tra

la delegazione di parte pubblica:

Presidente DOTT. FRANCESCO CARDIELLO

la delegazione di parte sindacale:

CISL FP VINCENZO DELLA ROCCA

UIL FPL CARLO ASTONE

RSU PIETRO D'ALESSIO

ATTESO che:

- in data 23/06/2015 le parti hanno sottoscritto l'ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2015;
- in pari data il Responsabile del Settore Economico Finanziario ha redatto apposita relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
- che l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria non ha mosso rilievi e/o contestazioni nei termini fissati dal CCNL;
- in data 31.07.2015 con deliberazione di G.C. n.35 è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del CCDI;

TUTTO ciò premesso;

LE PARTI dispongono di sottoscrivere il CCDI di seguito riportato:

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2014
DEL
COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

PARTE 1

Art. 1 – Oggetto, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente accordo ha per oggetto gli istituti economici previsti e disciplinati dal CCNL di comparto da esso demandati al presente livello negoziale e le relative risorse decentrate.
2. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno - ivi compreso il personale comandato o distaccato.
3. Esso ha validità annuale ed i suoi effetti decorrono dal 01/01/2014 sino al 31/12/2014. Il presente accordo viene applicato in via sperimentale per il periodo di un anno ed i suoi effetti decorrono, salvo quanto diversamente previsto specificamente per taluni istituti, dal 01/01/2014 sino al 31/12/2014.
4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale ovvero a seguito di motivata richiesta di rivisitazione degli istituti.
5. Dalla sua entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute in precedenti contratti e accordi decentrati inerenti le materie di seguito trattate.

Art. 2 – Verifiche dell'attuazione del contratto

1. Le parti convengono che, con cadenza semestrale potrà essere verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, verificata l'istanza, convocherà la riunione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 3 – Interpretazione autentica del contratto decentrato

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; in questo caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta.
3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo.
4. Le parti danno atto che: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.*

PARTE II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 4 – Quantificazione delle risorse

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
2. Le parti riconoscono la possibile validità dei piani di razionalizzazione in applicazione di quanto contenuto nell'art. 16 commi 4 e 5, 6 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni nella legge n. 111 del 15.07.2011.
3. Il fondo fisso è quantificato in euro **23.849,48** ed è stato rideterminato con determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n.22 del 29.10.2014 e non risulta modificato per l'anno 2015.
4. Il fondo variabile non è stato movimentato ed eventuali sue integrazioni potranno riferirsi esclusivamente alle attività relative alle prestazioni di cui all'art.92 del D.Lgs.163/2006.
5. Le risorse di parte stabile inutilizzabili in relazione ad impegni già definiti, ammontano a **€.11.589,48**, in particolare:

- Progressioni economiche orizzontali	€. 7.712,64
- Indennità di comparto	€. 3.876,84

Art. 5 – Progressione economica orizzontale

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente.
2. Le progressioni economiche orizzontali sono state finanziate per **€.1.600,00** (art.17, c.2, lett.b) nei limiti del 50% degli aventi diritto per l'anno 2015.

PARTE III – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI PERICOLOSE, DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITA'

Art. 6 – Principi generali

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste agli articoli successivi.
3. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi, quindi, in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
4. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità.
5. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
6. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, a cura del competente Responsabile di Settore.

7. Le somme disponibili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità di cui al presente capo saranno annualmente definite nell'ambito dell'accordo.

PARTE IV - ISTITUTI ECONOMICI DI SALARIO ACCESSORIO

Art. 7 - Indennità di rischio

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004) in € 30,00. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/2008 la misura dell'indennità va rapportata a 1/26 *pro die*.

2. Si individuano le seguenti prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio di cui al comma precedente:

- personale esterno - n.2 unità €.660,00

3. L'importo annuo della indennità di rischio e pericolo è pari ad € 330,00. Essa dovrà essere erogata in rate mensili ed è subordinata alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

4. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità di rischio.

5. In caso di assenza (per qualsiasi causa) o di mancata esposizione al rischio, l'indennità verrà proporzionata ai giorni di effettiva presenza

6. Il riposo compensativo dovuto a maggiori prestazioni effettuate in uno o più giorni di effettiva esposizione al rischio non è soggetto a decurtazione.

7. Al termine di ogni anno le parti si impegnano a verificare congiuntamente la permanenza delle condizioni di cui al 1° comma in capo ai soggetti indicati, individuandone eventualmente dei nuovi o diversi, ai fini dell'attribuzione dell'indennità nell'anno successivo-

8. La corresponsione dell'indennità di rischio è commisurata alla percentuale della retribuzione fondamentale in godimento nei casi di part time e riduzioni dello stipendio a qualsiasi titolo.

9. Le economie derivanti dall'applicazione della presente disposizione contribuiscono ad integrare la quota residuale da destinare alla produttività del personale.

Art. 8 - Indennità per specifiche responsabilità

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera f), aggiornato da ultimo dall'art. 7, comma 1, del CCNL 09.05.2006, si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità quelle che vengono appositamente ed esclusivamente attribuite dai competenti Responsabili di Settore, in stretta correlazione con i criteri di seguito individuati e la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di conferimento di incarico di particolare e specifica responsabilità deve essere scritto ed adeguatamente motivato.

2. Si stabilisce il finanziamento di specifiche responsabilità per complessivi €2.000,00 max procapite per due unità in categoria C nell'area tecnica, €1.000,00 max pro-capite per due unità in categoria C nell'area Vigilanza, €1.000,00 per una unità in categoria B, €700,00 max per una unità in categoria C nell'area Amministrativa (Art.17, c.2, lett.f)

Art. 9 – Produttività collettiva

1. Sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione, risultano finanziati i seguenti progetti di produttività collettiva:
 - a) €.600,00 per il settore vigilanza per servizi durante manifestazioni civili e religiose;
 - b) €.700,00 per il settore ambiente per progetti nell'ambito del servizio igiene da definire da parte dell'organo esecutivo;
 - c) €.1.000,00 per servizi di pronta disponibilità nell'Area Amministrativa.
2. L'importo destinato a produttività collettiva risulta pari a €.2.300,00 (Art.17, c.2, lett.a).

Art.10 – Salario accessorio finanziato con risorse di parte variabile

Il fondo variabile non è stato movimentato ed eventuali sue integrazioni potranno riferirsi esclusivamente alle attività relative alle prestazioni di cui all'art.92 del D.Lgs.163/2006, che vengono presuntivamente quantificate in un importo non superiore a €.10.000,00 e che si renderanno liquidabili solo all'esito dell'appalto delle singole opere.

DICHIARAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

Le OO.SS. impegnano l'Amministrazione comunale a porre in essere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla predisposizione dei piani di razionalizzazione previsti dalla vigente normativa. In particolare evidenziano l'opportunità di razionalizzare: a) i servizi esterni mediante ritiro degli ingombranti e i servizi di pubblica affissione; b) i servizi tributari mediante la notifica da parte degli uffici dei provvedimenti in materia fiscale.

Le OO.SS., inoltre, rappresentano alla parte pubblica che a partire dall'anno 2015 sono venuti meno i limiti di spesa e, pertanto, si possono finanziare – in coerenza con la programmazione dell'Ente – specifiche attività per implementazione di servizi ex art.15, comma 5, CCNL 1.04.1999.

SAN PIETRO AL TANAGRO, 06/08/2015

Letto, firmato e sottoscritto.

la delegazione di parte pubblica:

Presidente DOTT. FRANCESCO CARDIELLO



la delegazione di parte sindacale:

CISL FP VINCENZO DELLA ROCCA

UIL FPL CARLO ASTONE

RSU PIETRO D'ALESSIO

